

Deliberazione n. 154/2026/**PRSP**



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere, relatore
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Primo Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

nell'adunanza pubblica del 21 luglio 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE la propria deliberazione n. 100 del 15 maggio 2025, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025;

Vista l'ordinanza n. 17 del 6 giugno 2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Vista la propria deliberazione n. 50 del 1° aprile 2026 con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2026;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2022, 2023 e 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni nn. 8/SEZAUT/2023/INPR del 16 maggio 2023, 8/SEZAUT/2024/INPR del 26 aprile 2024 e 8/SEZAUT/2025/INPR del 10 marzo 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2022-2023-2024, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note nn. 6450 del 1° settembre 2023, 4766 del 28 agosto 2024 e 2810 del 15 maggio 2025 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi ai rendiconti della gestione finanziaria 2022, 2023 e 2024;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione della **Provincia di LIVORNO (LI)** in ordine ai rendiconti 2022, 2023 e 2024;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO che l'Ente non ha prodotto osservazioni e chiarimenti, in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella nota di osservazioni del Magistrato istruttore inviata in data 10 luglio 2026 con prot. n. 4982/2026;

VISTA l'ordinanza n. 34/2026, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

CONSIDERATO che l'Ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 21 luglio 2026;

UDITO il relatore, Cons. Francesco Belsanti;

FATTO E DIRITTO

Si premette che il controllo di legalità finanziaria intestato alla Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, si inquadra nella cornice delineata dall'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

Va infine considerato che l'esame dei rendiconti mira a segnalare non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'Ente.

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2022, 2023 e 2024 della **Provincia di Livorno (LI)**, come rappresentato nelle relazioni dell'organo di revisione, inviate tramite l'applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori.

L'Ente non ha fornito le controdeduzioni alle osservazioni del Magistrato istruttore, trasmesse con nota del 10 luglio 2026, prot. Sez. n. 4982/2026.

2. L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, concentrandosi, in particolare, sulle irregolarità ritenute maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale.

Come previsto nel programma di attività di controllo per il 2025, nell'ambito della predetta analisi, la Sezione ha condotto uno specifico approfondimento volto a verificare l'impiego (o in caso contrario l'iscrizione del corretto vincolo nel risultato di amministrazione) delle risorse aggiuntive erogate dallo Stato per il potenziamento dei servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico disabili, nonché degli ulteriori

trasferimenti aggiuntivi destinati al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

3. CONTROLLO SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

3.1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è stato definito dall'Ente con la delibera del consiglio provinciale n. 20 del 27 aprile 2023 evidenziando un avanzo formale di amministrazione di 46.462.616,30 euro. Detratte, poi, le quote accantonate (di 10.464.725,73 euro), le quote vincolate (di 33.852.803,77 euro) e destinate agli investimenti (di 135.769,37 euro), l'avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) ammonta a 2.009.317,43 euro.

Per la ricostruzione istruttoria si è tenuto conto del prospetto di verifica degli equilibri di bilancio, allegato obbligatorio al rendiconto, riapprovato dall'Ente con delibera consiliare n. 57 del 29 dicembre 2023.

L'analisi istruttoria ha confermato l'entità del risultato formale di amministrazione di 46.462.616,30 euro mentre non sono risultate correttamente determinate le poste vincolate da trasferimenti, sottostimate per 661.117,71 euro, e, conseguentemente, la quota disponibile.

A fronte, infatti, di un avanzo vincolato 2021 da trasferimenti di 25.562.346,05 euro, applicato al bilancio di previsione 2022 nella misura di 5.677.106,17 euro, sia la gestione della competenza che quella dei residui hanno generato un risultato positivo rispettivamente di 6.397.481,43 euro e di 579.095,28 euro.

Oltre a ciò, in sede di rendiconto, l'Ente ha svincolato complessivamente l'importo di 853.726,62 euro in esito ad una verifica delle quote vincolate provenienti da precedenti esercizi con la quale è stato verificato il presupposto della relativa conservazione, ed è stato inoltre riscontrato un errore di attribuzione nei vincoli da trasferimenti per 1.164,66 euro riferito, invece, ad un vincolo derivante da mutui; apposita relazione sui riscontri e le motivazioni delle somme svincolate è stata acquisita in data 7 luglio 2026, prot. Sezione n. 4913/2026.

La Sezione, quindi, accerta che, al termine dell'esercizio 2022, la quota vincolata da trasferimenti da ritrovare allocata nel risultato di amministrazione 2022 deve essere rideterminata in 26.006.925,31 euro (e non 25.345.807,60 euro, come approvata dall'Ente).

Pertanto, la parte vincolata del risultato di amministrazione dovrà essere rideterminata in 34.513.921,48 euro e il risultato effettivo di amministrazione in 1.348.199,72 euro, anziché 2.009.317,43 euro, come definito dall'Ente.

3.2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è stato definito dall'Ente con la delibera consiliare n. 14 del 30 aprile 2024, con un avanzo formale di amministrazione di 54.449.892,84 euro e, detratte le quote accantonate (di 10.665.058,14 euro), le quote vincolate (di 41.851.908,18 euro) e destinate agli investimenti (di 29.402,54 euro), un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) di 1.903.523,98 euro.

L'analisi istruttoria ha confermato l'entità del risultato formale di amministrazione di 54.449.892,84 euro mentre non è risultata correttamente determinata la componente vincolata riferita ai trasferimenti, sottostimata per 723.009,44 euro e, conseguentemente, la quota disponibile.

A fronte, infatti, di un avanzo vincolato derivante da trasferimenti 2022 (così come rideterminato dall'istruttoria 2022) pari a 26.006.925,31 euro, applicato al bilancio di previsione 2023 nella misura di 5.278.155,50 euro, la gestione della competenza e quella

dei residui ha generato un risultato positivo rispettivamente di 11.165.376,75 euro e di 852.813,00 euro, con una quota vincolata da allocare nel risultato di amministrazione 2023 pari 32.746.959,56 euro (e non 32.023.950,12 euro come approvata nel rendiconto dall'Ente).

La Sezione, pertanto, accerta che, al termine dell'esercizio 2023, la parte vincolata del risultato di amministrazione deve essere rideterminata in complessivi 42.574.917,62 euro e il risultato effettivo di amministrazione in 1.180.514,54 euro anziché 1.903.523,98 euro come definito dall'Ente.

3.3 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è stato definito dall'Ente con la delibera consiliare n. 27 del 28 aprile 2025, con un avanzo formale di amministrazione di 57.124.399,74 euro e, detratte le quote accantonate (per 12.634.647,77 euro), le quote vincolate (per 42.769.922,25 euro) e destinate agli investimenti (per 290.739,54 euro), un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) di 1.429.090,18 uro.

L'analisi istruttoria ha confermato l'entità del risultato formale di amministrazione di 57.124.399,74 euro mentre la composizione interna non è risultata correttamente determinata poiché sottostimata per 2.123.845,11 euro.

Vengono di seguito riportate le evidenze istruttorie e le relative motivazioni di dettaglio delle sottostime accertate.

Tabella n. 1

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
Risultato di amministrazione	2024		
	Accertato dall'Ente delib. CC 27/2025	Rideterminato dal M.I.	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	57.124.399,74	57.124.399,74	-
PARTE ACCANTONATA	12.634.647,77	13.330.852,37	696.204,60
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2024	11.641.118,84	12.337.323,44	696.204,60
Altri accantonamenti:	43.528,93	43.528,93	-
Accantonamenti per contenzioso	18.600,00	18.600,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	13.272,00	13.272,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	11.656,93	11.656,93	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	950.000,00	950.000,00	-
Fondo per rinnovi contrattuali	250.000,00	250.000,00	-
Fondo maggiori spese energetiche	700.000,00	700.000,00	-
PARTE VINCOLATA	42.769.922,25	44.063.785,56	1.293.863,31
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	9.686.247,91	9.686.247,91	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	31.970.426,10	33.264.289,41	1.293.863,31
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	907.748,24	907.748,24	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	190.500,00	190.500,00	-
Altri vincoli	15.000,00	15.000,00	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	290.739,54	424.516,74	133.777,20
PARTE DISPONIBILE	1.429.090,18	-	694.754,93 - 2.123.845,11

Riguardo alla sottostima rilevata sulla parte accantonata del risultato di amministrazione, pari a 696.204,60 euro, questa si riferisce all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità definito in misura inferiore rispetto al minimo da considerarsi congruo.

L'Ente, per la definizione del suddetto fondo, ha erroneamente individuato il quinquennio di riferimento per il calcolo della capacità di riscossione e relativa determinazione del complementare a 100 (quinquennio considerato dall'Ente 2019-2023 anziché 2020-2024), con la conseguente determinazione di un accantonamento al FCDE 2024 sottostimato rispetto all'importo minimo congruo rispondente ai requisiti previsti dal principio contabile (all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011 e smi).

Per quanto concerne la quota vincolata derivante da trasferimenti la ricostruzione istruttoria ha evidenziato minori risorse vincolate per 1.293.863,31 euro, in quanto, a fronte di un avanzo vincolato 2023 (così come rideterminato dall'istruttoria 2023) pari a 32.746.959,56 euro, applicato al bilancio di previsione 2024 nella misura di 9.115.100,72 euro, la gestione della competenza e dei residui hanno generato risultati positivi rispettivamente di 9.737.331,90 euro e di 236.869,45 euro; oltre a ciò, in sede di rendiconto, l'Ente ha svincolato l'importo di 341.770,78 euro in esito ad una verifica delle quote vincolate provenienti da precedenti esercizi dopo aver verificato il presupposto della relativa conservazione; apposita relazione sui riscontri e le motivazioni delle somme svincolate è stata acquisita in data 7 luglio 2026, prot. Sezione n. 4913/2026.

La quota vincolata da trasferimenti da allocare nel risultato di amministrazione 2024, pertanto, deve essere rideterminata in 33.264.289,41 euro (e non 31.970.426,10 euro, come determinata dall'Ente).

Infine, la parte investimenti è stata sottostimata per 133.777,20 euro: avanzo vincolato 2023 pari a 29.402,54 euro, applicato al bilancio di previsione 2024 nella misura di 29.000,00 euro, ed una gestione della competenza e dei residui che ha generato risultati positivi rispettivamente di 414.921,91 euro e di 9.192,29 euro, con una quota destinata da allocare nel risultato di amministrazione 2024 pari a 424.516,74 euro (e non 290.739,54 euro come determinata dall'Ente).

La Sezione, pertanto, accerta che, al termine della gestione 2024, la parte accantonata del risultato di amministrazione deve essere rideterminata in 13.330.852,37 euro, la parte vincolata in 44.063.785,56 euro, la parte destinata agli investimenti in 424.516,74 euro e, conseguentemente, il risultato effettivo di amministrazione deve essere rideterminato con un saldo negativo (parte disponibile negativa) di 694.754,93 euro anziché positivo per 1.429.090,18 euro, come definito dall'Ente.

4. ULTERIORI CRITICITÀ

4.1 ALLEGATI OBBLIGATORI AL RENDICONTO

Dall'istruttoria sono emerse problematiche concernenti l'allegato al rendiconto A/2 redatto dall'Ente in difformità alle prescrizioni contenute nei principi contabili in quanto non compilato in tutte le sue parti, con poste riportate in modo generico e cumulative.

I principi contabili di cui d.lgs. 118/2011 e smi, e in particolare l'allegato 10 - Schemi contabili, prevedono che le quote vincolate del risultato di amministrazione debbano essere analiticamente rappresentate nell'allegato A/2 al rendiconto distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, come definiti dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati.

Per ciascuna entrata vincolata del risultato di amministrazione al 1° gennaio e/o al 31 dicembre dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, il prospetto riporta infatti il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell'entrata vincolata e la relativa descrizione e il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle spese finanziate da entrate vincolate e la relativa descrizione.

I prospetti rappresentati dagli allegati al rendiconto identificati come A/1, A/2 e A/3, introdotti dal rendiconto 2019, sono elenchi ulteriormente esplicativi delle componenti che costituiscono il risultato di amministrazione (il primo include il dettaglio analitico delle risorse accantonate, il secondo quello delle risorse vincolate e il terzo è dedicato all'approfondimento delle risorse destinate agli investimenti).

La loro puntuale compilazione, mediante la corretta individuazione e la classificazione delle componenti del risultato di amministrazione, ha ricadute dirette e immediate sulla giusta quantificazione e qualificazione delle diverse componenti del risultato di amministrazione, non solo per l'esercizio a cui si riferisce il rendiconto ma anche per le successive annualità finanziarie; questo perché una sottovalutazione delle poste può determinare l'applicazione di avanzi non sussistenti ovvero una sopravvalutazione può comprimere la capacità di spesa dell'Ente.

Oltre a ciò, la redazione di tali allegati è garanzia del principio di attendibilità, trasparenza e pubblicità del bilancio per le figure istituzionali dell'Ente e per il cittadino, oltre a fornire informazioni necessarie per la funzione di controllo e di accountability, concetto quest'ultimo che va oltre la semplice responsabilità poiché combina l'obbligo di rendicontazione, di trasparenza e di capacità di giustificare le azioni espletate nella gestione al fine di legittimare il suo operato nei confronti di chi ha interesse o di chi è chiamato a valutarlo, ivi compresa la Corte dei conti.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, alla luce di quanto rappresentato

ACCERTA

- la non corretta determinazione della componente vincolata del risultato di amministrazione relativamente agli esercizi 2022, 2023 e 2024 nei termini indicati in delibera;
- la non corretta determinazione della componente accantonata e destinata del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2024, nei termini indicati in delibera;
- la non corretta determinazione della quota disponibile, con l'emersione di un saldo negativo, al termine dell'esercizio 2024, di 694.754,93 euro da qualificarsi come disavanzo ordinario;

DISPONE

ai sensi di quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, l'adozione di interventi correttivi entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento in ordine alla presenza del disavanzo registrato al termine dell'esercizio 2024, pari a 694.754,93 euro, ovvero all'importo che emergerà per effetto della trasposizione di tali esiti sui rendiconti degli esercizi successivi, che dovrà essere finanziato con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del Tuel;

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 21 luglio 2026.

Il Relatore
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 3 agosto 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)